

Convenzione n. 136 concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti al benzene

Conclusa in Ginevra il 23 giugno 1971
Approvata dall'Assemblea federale il 26 novembre 1974²
Strumento di ratifica depositato il 25 marzo 1975
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 marzo 1976
(Stato 2 settembre 2010)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e riunitasi il 2 giugno 1971 nella sua 56.esima sessione,
dopo aver deciso l'adozione di alcune proposte relative alla protezione contro i rischi dovuti al benzene, problema che costituisce il sesto punto dell'ordine del giorno della sessione,
dopo aver deciso che tali proposte assumono forma di una convenzione internazionale,
adotta, il 23 giugno 1971 la convenzione seguente chiamata Convenzione sul benzene 1971:

Art. 1

La presente convenzione s'applica a tutte le attività comportanti l'esposizione di lavoratori:

- a) all'idrocarburo aromatico benzene C₆H₆ d'appresso chiamato «benzene»;
- b) ai prodotti il cui tasso benzenico supera 1 per cento in volume, d'appresso chiamati «prodotti convenienti benzene».

Art. 2

1. Ogni qualvolta siano disponibili prodotti sostitutivi inoffensivi o almeno meno nocivi, questi devono essere sostituiti al benzene o ai prodotti contenenti benzene.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
 - a) alla produzione di benzene;
 - b) all'impiego di benzene nei lavori di sintesi chimica;

RU **1976** 703; FF **1974** 1557

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 26 nov. 1974 (RU **1976** 687).

- c) all'impiego del benzene nei carburanti;
- d) ai lavori d'analisi o di ricerca nei laboratori.

Art. 3

1. L'autorità competente in ogni Paese può concedere deroghe temporanee al tenore stabilito nell'articolo 1 capoverso b e alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente convenzione, entro i limiti e i termini da stabilire dopo consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, qualora esistano.

2. In siffatti casi, il membro interessato indica, nei propri rapporti sull'applicazione della presente convenzione, di essere tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro³, lo stato della propria legislazione e della propria prassi riguardo ai problemi oggetto di tale deroga nonché i progressi realizzati in vista dell'applicazione completa delle disposizioni dell'applicazione.

3. Scaduto che sia un triennio dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza un rapporto speciale concernente l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e contenenti quelle proposte ritenute opportune per introdurre provvedimenti in proposito.

Art. 4

1. L'utilizzazione del benzene e dei prodotti contenenti benzene deve essere vietata in talune lavori da stabilire mediante legislazione nazionale.

2. Tale divieto deve mirare almeno l'impiego del benzene e dei prodotti contenenti benzene come solventi o diluenti salvo per quelle operazioni effettuate in apparecchi chiusi o in altri procedimenti presentanti le stesse condizioni di sicurezza.

Art. 5

Devono esser attuati provvedimenti di prevenzione tecnica e di igiene per garantire un'applicazione efficace dei lavoratori esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene.

Art. 6

1. Nei locali dove sono fabbricati, manipolati o utilizzati benzene o prodotti contenenti benzene, devono esser presi tutti i provvedimenti per prevenire la fuga di vapori di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro.

³ RS 0.820.1

2. Se i lavoratori sono esposti al benzene o prodotti contenenti benzene, il datore di lavoro deve fare in modo che la concentrazione benzenica nell'atmosfera nel luogo di lavoro non superi il massimo stabilito dall'autorità competente a un livello non superiore a 25 parti per milione (80 mg/m³).

3. Le direttive dell'autorità competente devono definire il modo di procedere per stabilire la concentrazione benzenica nell'atmosfera dei luoghi di lavoro.

Art. 7

1. I lavori comportanti l'impiego di benzene o di prodotti contenenti benzene devono essere fatti, per quanto possibile, in apparecchi chiusi.

2. Ove non sia possibile di ricorrere ad apparecchi chiusi, i luoghi di lavoro in cui sono impiegati benzene o prodotti contenenti benzene devono essere dotati dei mezzi efficaci garantenti l'evacuazione dei vapori benzenici nella misura necessaria per proteggere la salute dei lavoratori.

Art. 8

1. I lavoratori che potessero entrare in contatto con benzene liquido o prodotti liquidi contenenti benzene devono essere dotati dei mezzi di protezione individuale adeguati contro i rischi d'assorbimento percutaneo.

2. I lavoratori che per ragioni speciali, nei luoghi di lavoro potessero essere esposti a concentrazioni benzeniche superanti il massimo di cui all'articolo 6 paragrafo 2 della presente convenzione, devono essere dotati dei mezzi di protezione individuale adeguati contro i rischi d'inalazione di vapori benzenici; la durata dell'esposizione deve essere per quanto possibile limitata.

Art. 9

1. Se dei lavoratori devono effettuare un lavoro comportante l'esposizione al benzene e a prodotti contenenti benzene, essi devono essere sottoposti:

- a) una visita medica preliminare d'attitudine, comprendente un'analisi del sangue;
- b) a ulteriori visite periodiche comprendenti esami biologici (compresa un'analisi del sangue) e la cui frequenza è stabilita dalla legislazione nazionale.

2. Dopo consultazione degli organi più rappresentativi dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, ove ne esistano, l'autorità competente di ciascun Paese può concedere deroghe agli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti di determinate categorie di lavoratori.

Art. 10

1. Le visite mediche di cui all'articolo 9 paragrafo 1, della presente convenzione devono:

- a) essere effettuate sotto la responsabilità di un medico qualificato e riconosciuto dall'autorità competente, nonché con l'aiuto all'occorrenza dei laboratori competenti;
- b) essere debitamente attestate.

2. Tali visite non devono comportare spesa alcuna per i lavoratori.

Art. 11

1. Le donne incinte, la cui gravidanza è accertata dal medico e le madri durante l'allattamento non devono essere occupate in lavori comportanti l'esposizione al benzene o a prodotti contenenti il benzene.

2. Gli adolescenti non ancora diciottenni non devono essere occupati in lavori comportanti l'esposizione al benzene o a prodotti contenenti il benzene, nondimeno, tale divieto non è applicabile agli adolescenti che ricevono un'educazione o una formazione se sono sotto un controllo tecnico e medico adeguati.

Art. 12

Il termine «benzene» e i simboli di pericolo necessari devono essere chiaramente visibili su ogni recipienti di benzene o prodotti che contengono benzene.

Art. 13

Ciascun membro deve prendere tutti i provvedimenti utili affinché i lavoratori esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene ricevano le adeguate istruzioni circa la prevenzione a tutela della salute e per evitare infortuni come anche circa le misure da prendersi in caso dovessero manifestarsi sintomi d'intossicazioni.

Art. 14

Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione:

- a) adotta mediante legislazione o altro mezzo conforme alla pratica e alle condizioni nazionali i provvedimenti occorrenti per dare effetto alle disposizioni della presente convenzione;
- b) designa, conformemente alla prassi nazionale, la o le persone cui incombe l'obbligo di assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
- c) si obbliga di incaricare i servizi d'ispezione appropriati del controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione o a verificare che è garantita un'ispezione adeguata.

Art. 15

Le ratificazioni formali della presente convenzione sono ratificate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrate.

Art. 16

1. La presente convenzione vincola unicamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro dal momento che la loro ratificazione è stata ratificata dal Direttore generale.
2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri siano state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la Convenzione entra in vigore per ciascun Membro che la ratificasse un anno dopo la data di registrazione della ratificazione.

Art. 17

1. Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla scaduto che sia un decennio dalla data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La disdetta prende effetto soltanto un anno dopo la registrazione.
2. Ciascun Membro che abbia ratificato la convenzione e che, nel termine di un anno dopo che sia trascorso il decennio menzionato al paragrafo precedente non fa uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo decennio e successivamente potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ciascun decennio, secondo le condizioni dettate nel presente articolo.

Art. 18

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifica a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratificazione e disdetta che gli prevenissero da parte dei Membri dell'Organizzazione.
2. Il Direttore generale, notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, avverte i Membri dell'Organizzazione circa la data in cui la presente convenzione entra in vigore.

Art. 19

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁴, informazioni complete riguardo a tutte le ratificazioni e a tutte le disdette che egli ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 20

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre iscrivere all'ordine del giorno della conferenza il problema della revisione totale o parziale.

Art. 21

1. Qualora la conferenza adottasse una nuova convenzione riguardante la revisione totale o parziale della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti;

- a) la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione recante revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 17, la disdetta immediata della presente convenzione con la riserva che la nuova sia già entrata in vigore;
- b) a contare dall'entrata in vigore della nuova convenzione recante revisione, la presente cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione dei Membri.

2. La presente convenzione rimane in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificassero quella recante revisione.

Art. 22

La versione francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

Campo d'applicazione il 2 settembre 2010⁵

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Bolivia	31 gennaio	1977	31 gennaio	1978
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Brasile	24 marzo	1993	24 marzo	1994
Ceca, Repubblica	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	14 ottobre	1994	14 ottobre	1995
Colombia	16 novembre	1976	16 novembre	1977
Côte d'Ivoire	21 febbraio	1973	21 febbraio	1974
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba	17 novembre	1972	17 novembre	1973
Ecuador	27 marzo	1975	27 marzo	1976
Finlandia	13 gennaio	1976	13 gennaio	1977
Francia	30 giugno	1972	27 luglio	1973
Comore	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Guadalupa	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Martinica	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Nuova Caledonia	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Polinesia francese	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Riunione	27 novembre	1974	27 novembre	1974
St. Pierre e Miquelon	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Germania	26 settembre	1973	26 settembre	1974
Grecia	24 gennaio	1977	24 gennaio	1978
Guinea	26 maggio	1977	26 maggio	1978
Guyana	10 gennaio	1983 S	10 gennaio	1983
India	11 giugno	1991	11 giugno	1992
Iraq	27 luglio	1972	27 luglio	1973
Israele	21 giugno	1979	21 giugno	1980
Italia	23 giugno	1981	23 giugno	1982
Kuwait	29 marzo	1974	29 marzo	1975
Libano	23 febbraio	2000	23 febbraio	2001
Lussemburgo	8 aprile	2008	8 aprile	2009
Macedonia	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Malta	18 maggio	1990	18 maggio	1991
Marocco	22 luglio	1974	22 luglio	1975
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Nicaragua	1° ottobre	1981	1° ottobre	1982
Romania	6 novembre	1975	6 novembre	1976
Serbia	24 novembre	2000 S	24 giugno	1976
Siria	7 febbraio	1977	7 febbraio	1978
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993

⁵ RU 1976 709, 1982 1828, 1985 1626, 1992 726, 2005 1859, 2010 4943.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Spagna	8 maggio	1973	8 maggio	1974
Svizzera	25 marzo	1975	25 marzo	1976
Ungheria	11 settembre	1972	11 settembre	1973
Uruguay	2 giugno	1977	2 giugno	1978
Zambia	24 maggio	1973	24 maggio	1974